

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 26-4084

Legge regionale 21/1999, articolo 42. Avvio procedura di sostituzione nei confronti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che all'articolo 42, tutt'ora vigente sino alla data di approvazione del Regolamento di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), per effetto dell'articolo 110, comma 10, lettera a) della stessa legge regionale 1/2019, la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) disciplina la vigilanza ed i poteri sostitutivi della Regione Piemonte nei confronti degli atti dei consorzi di bonifica, sancendo, in particolare:

“1. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei consorzi obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di irregolarità.

2. A tale fine, la Giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il Consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.

3. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento dello stesso.

4. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio.

5. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio dei delegati in caso di:

a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;

b) persistente inattività;

c) gravi irregolarità amministrative e contabili.

6. In tali casi la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il Consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

7. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute valide le controdeduzioni presentate, la Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio e nomina un Commissario straordinario del Consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.

8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:

a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 41;

b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;

c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione;

d) l'assunzione di mutui”.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- in data 7 settembre 2021 il Consiglio dei Delegati è stato convocato dal Presidente del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese (CBBBV) con all'ordine del giorno adempimenti in merito al rinnovo dei rappresentanti degli Organi Istituzionali, in vista della scadenza dell'attuale mandato in data 20 marzo 2022, ex art. 10, comma 1 lettera

“c” dello statuto consortile e dell’art. 1, primo capoverso, del vigente Regolamento Elettorale e che in tale seduta non è stato raggiunto il numero legale;

- in data 13 settembre 2021, con deliberazione n. 595, assunta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 14 dello statuto consortile, la Deputazione Amministrativa del CBBBV ha deliberato di fissare per il 19 febbraio 2022 l’Assemblea per l’elezione degli Organi Istituzionali;
- in data 15 settembre 2021, con deliberazione n. 596, la Deputazione Amministrativa del CBBBV ha deliberato di individuare le 4 fasce di contribuzione previste dall’art. 2 del Regolamento Elettorale nei 4 elenchi che vengono allegati al provvedimento medesimo;
- ai sensi del predetto art. 14 dello statuto consortile, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio dei Delegati. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla riunione immediatamente successiva, appositamente convocata entro trenta giorni dalla sua adozione;
- in data 5 ottobre 2021, il Consiglio dei Delegati è stato pertanto convocato, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa, per ratificare la deliberazione n. 595 della Deputazione e che in tale seduta non è stato raggiunto il numero legale;

Preso atto inoltre, che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale

Agricoltura e Cibo:

- in data 21 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, dello statuto del CBBBV secondo cui il bilancio consuntivo è da approvare entro il semestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, con deliberazione n. 569, la Deputazione Amministrativa del CBBBV ha predisposto il conto consuntivo dell’esercizio 2020;
- in data 22 gennaio 2021 il Collegio dei Revisori ha redatto la propria relazione sul conto consuntivo;
- il Consiglio dei Delegati è stato convocato, in data 29 giugno 2021, 15 luglio 2021, 27 luglio 2021, 7 settembre 2021 e 5 ottobre 2021, dal Presidente del CBBBV, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa, per approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera "h" dello statuto consortile, il conto consuntivo e la relativa relazione;
- in tutte le richiamate sedute del Consiglio dei Delegati non è stato raggiunto il *quorum* costitutivo, di cui all’articolo 23 dello statuto consortile.

Preso atto, infine, che il Consiglio dei Delegati del CBBBV ad oggi:

- non ha approvato il rendiconto consuntivo dell’esercizio 2020 del CBBBV e la relativa relazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera "h" dello statuto consortile;
- non ha deliberato sulla convocazione dei consorziati per il rinnovo delle cariche del CBBBV (art. 10, comma 1, lettera c) dello statuto, in vista della scadenza dell’attuale mandato in data 20 marzo 2022.

Dato atto del parere legale del Settore regionale Attività legislativa e consulenza giuridica del 17 settembre 2021 (prot. n. 24088), secondo cui:

- in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo entro il semestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario (coincidente con l’anno solare), come previsto dall’articolo 34, comma 3, dello statuto consortile, la Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo ed avviare la procedura invitando il Consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di avvio;
- per quanto concerne la convocazione delle elezioni, nel caso di omessa convocazione da parte della Deputazione Amministrativa o di mancata deliberazione del Consiglio dei Delegati sulla convocazione dei consorziati per il rinnovo delle cariche (articolo 10, comma 1, lettera c) dello statuto), la Giunta regionale dovrà esercitare i poteri sostitutivi secondo la procedura ed i termini stabiliti all’interno dell’articolo 42, della legge regionale n. 21/1999.

Ritenuto pertanto:

- di avviare la procedura di sostituzione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 21 del 9 agosto 1999 nei confronti del CBBBV;
- di invitare il suddetto Consorzio a provvedere entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento a convocare il Consiglio dei Delegati del Consorzio medesimo al fine di:
 - a) approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2020 del CBBBV e la relativa relazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera "h" dello statuto consortile;
 - b) stabilire la data per l'elezione degli Organi Istituzionali del CBBBV;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia la notificazione del presente provvedimento al CBBBV;
- di disporre che, qualora il Consiglio dei Delegati del CBBBV non provveda entro il termine stabilito a quanto sopra, la Giunta regionale nominerà un Commissario per il compimento di tali adempimenti.

Visto:

- la scheda n. 225 dell'Allegato A della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 (Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908) che fissa in giorni novanta il termine finale del procedimento “*Vigilanza regionale e poteri sostitutivi in materia di bonifica e irrigazione*” e che pertanto il procedimento di cui al presente atto è concluso nei termini previsti;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante (Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime

delibera

- di avviare la procedura di sostituzione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 21 del 9 agosto 1999 nei confronti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;
- di disporre di invitare il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese a provvedere entro trenta dal ricevimento del presente provvedimento a convocare il Consiglio dei Delegati del Consorzio medesimo al fine di:
 - a) approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2020 del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e la relativa relazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera "h" dello statuto consortile;
 - b) stabilire la data per l'elezione degli Organi Istituzionali del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;
- di disporre che, qualora il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese non provveda entro il termine stabilito a quanto sopra, la Giunta regionale nominerà un Commissario per il compimento di tali adempimenti;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia la notificazione del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)